



CITTÀ di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA

SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

C.S.A.

OGGETTO DELL'APPALTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO

ANNI 2025-2026

<u>Data di Emissione</u>	Ottobre 2025		
<u>Modifiche e integrazioni successive alla data di emissione</u>			
<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della Revisione</i>	
<u>Il Responsabile Unico del Progetto</u> <i>Arch. Nadia ALBERIONE</i>		<u>Il Direttore Esecutivo del Contratto</u> <i>Arch. Gabriella FILOMENA</i>	

Indice

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni.....	3
ART. 2 - Natura del contratto e categoria dei lavori.....	4
ART. 3 - Condizioni del servizio.....	4
ART. 4 - Durata del servizio	4
ART. 5 - Ammontare dell'Accordo Quadro	4
ART. 6 - Contratto Accordo Quadro e Contratti applicativi.....	5
ART. 7 - Contratto di Accordo Quadro - documenti che ne fanno parte.....	6
ART. 8 - Contratti Attuativi - documenti che ne fanno.....	7
ART. 9- Discordanze negli atti di contratto.....	7
ART. 10 - Cessione del corrispettivo derivante dai contratti attuativi	7
ART. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	8
ART. 12 - Siti Oggetto degli interventi	8
ART.13 - Descrizione e modalità di esecuzione del servizio	8
ART. 15 - Modalità esecutive e disciplina del servizio	16
ART. 16 - Visione dei luoghi.....	16
ART. 17 - Prezzi di contratto	16
ART. 18 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione	16
ART. 19 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto	17
ART. 20 - Osservanza di leggi e regolamenti in materia	17
ART. 21 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	17
ART. 22 - Oneri a carico dell'Appaltatore	18
ART. 23 - Provvedimenti per la sicurezza del traffico.....	18
ART. 24 - Procedura per la gestione degli interventi.....	19
ART. 25 - Pronto intervento.....	19
ART. 26 - Oneri e adempimenti a carico dell'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni.....	19
ART. 27 - Applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM)	20
ART. 28 - Varianti in corso d'opera relative al singolo contratto attuativo.....	20
ART. 29 - Disciplina del subappalto	20
ART. 30 - Sospensione dei servizi - proroghe - relative al singolo contratto attuativo	21
ART. 31 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione.....	22
ART. 32 - Cessione del contratto	22
ART. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	22
ART. 34 - Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.....	23
ART. 35 - Garanzia definitiva per la stipula dell'accordo quadro	23
ART. 36 - Ultimazione delle prestazioni.....	24
ART. 37 - Penalità	24
ART. 38 - Conto finale.....	25
ART. 39 - Manutenzione e custodia delle aree di intervento.....	25
ART. 40 - Pagamenti	25
ART. 41 - Verifica di conformità - certificato regolare esecuzione	26
ART. 42 - Danni di forza maggiore	26
ART. 43 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	26
ART. 44 - Tracciabilità dei pagamenti	26
ART. 45 - Trattamento dati personali	27
ART. 46 - Norme regolatrici del contratto	27
ART. 48 - Controversie - Scioglimento del contratto	27
ART. 49 - Obblighi del personale	28
ART. 50 - Rinvio alle leggi vigenti.....	28

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni

Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. n. 36 del 2023) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato;

●● **Contratto Applicativo** è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. L'approvazione avverrà mediante Determinazione a firma del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica, Settore 3 Lavori Pubblici. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

●●● L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto del presente A.Q. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Il Comune di Savigliano in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, con un solo operatore economico, per l'esecuzione di servizi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino, con interventi di potatura, abbattimento e ripiantumazione degli alberi di alto fusto presenti nelle aree verdi di proprietà del Comune di Savigliano e frazioni.

I CPV del presente Accordo quadro sono:

77310000-6	Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale
77340000-5	Potatura straordinaria di alberature

L'Accordo Quadro non è suddiviso in lotti e avrà durata dalla data di stipulazione del contratto, fino al 31/12/2026.

Il presente accordo quadro è considerato "Appalto pubblico di servizi", con un solo operatore economico. Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:

1. mantenere in maniera razionale, costante e capillare lo stato di conservazione del patrimonio arboreo dell'Ente nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e non, e comunque tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di pericolo a cose e/o persone nonché di degrado estetico, funzionale e agronomico;
2. interventi di abbattimento alberi senescenti o compromessi;
3. fornitura e messa a dimora di piante di alto/medio fusto e arbustive, nonché gli interventi necessari a garantire il loro attecchimento.
4. garantire la sicurezza pubblica di cose e persone;
5. migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
6. indicare alla stazione appaltante eventuali situazioni di pericolo per cui si rende necessario procedere con l'abbattimento della pianta.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto massimo di spesa complessiva.

Le prestazioni saranno quelle tipiche di manutenzione degli alberi che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta in funzione delle varie esigenze della S.A. su aree specifiche.

Gli interventi non avranno una programmazione prestabilita in quanto non determinabili esattamente a priori, ma individuati di volta in volta in seguito alle risultanze delle analisi in corso sul territorio comunale da parte di tecnico specializzato ed essendo il servizio in oggetto caratterizzato da notevole variabilità in funzione dell'andamento stagionale delle condizioni meteorologiche.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature e manodopera, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

L'Aggiudicatario è obbligato - fermo restando il pieno rispetto, da parte della SA dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici - a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Il codice identificativo di gara è

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - Natura del contratto e categoria dei lavori

L'appalto specifico, configurandosi come accordo quadro si caratterizza con:

- la durata massima dell'accordo quadro è dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2026 e/o comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;
- l'importo contrattuale non è vincolante per la Stazione Appaltante che può concludere il contratto a seconda delle proprie esigenze interne (disponibilità fondi, esaurimento servizi da richiedere ecc.). Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale del contratto attuativo, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati, oppure alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.
- La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare variazioni alle disposizioni già impartite per il conseguimento della buona riuscita ed economia dei lavori.
- Il corrispettivo sarà determinato a misura o tramite liste di categoria di lavoro e contabilizzato secondo le norme vigenti in materia dei lavori pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e pagati come previsto al successivo art. 40.

ART. 3 - Condizioni del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - Durata del servizio

L'Accordo Quadro ha una durata massima fino al 31.12.2026 e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, potrà essere prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti attuativi che verranno stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Le prestazioni dovranno essere eseguite entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

ART. 5 - Ammontare dell'Accordo Quadro e costo della manodopera

L'importo complessivo presunto del servizio oggetto del presente Accordo Quadro per l'intero periodo di validità è pari a € 139.695,98 IVA esclusa, di cui € 2.064,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, e sulla base di stime tecniche effettuate (in particolare, il Computo Metrico Estimativo di massima relativo ai possibili interventi realizzabili all'interno del contratto, depositato agli atti), nonché tenuto conto di prestazioni analoghe e dei prezzi di riferimento, si stima che la percentuale di *incidenza della manodopera* sull'importo complessivo sia pari al **61,34%**.

Tale valore è da intendersi meramente indicativo e è finalizzato esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di Legge nella fase di gara.

La quantificazione puntuale del costo della manodopera, non soggetto a ribasso, verrà definita all'interno dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro, in funzione delle specifiche prestazioni richieste e delle relative condizioni tecnico-economiche.

Si precisa che la SA *non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo* e che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli contratti attuativi dell'A.Q.

I valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta, degli interventi che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente

A.Q..

QUADRO ECONOMICO			
	Anno 2025	Anno 2026	Costo totale
Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Savigliano <i>di cui manodopera (61,34%)</i>	73.469,32 € 45.066,08 €	64.162,20 € 39.357,09 €	137.631,52 €
B) Oneri per la sicurezza connessi all'esercizio non soggetti a ribasso d'asta.	1.102,04 €	962,43 €	2.064,47 €
C) TOTALE APPALTO (A + B)	74.571,36 €	65.124,63 €	139.695,99 €
D) Somma a disposizione per I.V.A. 22%	16.405,70 €	14.327,42 €	30.733,12 €
E) Somma a disposizione per incentivi per funzioni tecniche personale interno 2%	1.491,43 €	1.302,49 €	2.793,92 €
F) TOTALE ALTRE VOCI (D + E)	17.897,13 €	15.629,91 €	33.527,04 €
G) TOTALE COMPLESSIVO (C + F)	92.468,48 €	80.754,54 €	173.223,02 €

Il prezzario di riferimento è l'Elenco Prezzi allegato e nel caso di prestazioni, componenti o manodopera in previsti si farà riferimento al Prezzario della Regione Piemonte (edizione 2025 vigente), al Listino Assoverde (edizione 2025) o successivi prezzari vigente al momento dello svolgimento della nuova attività. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza e delle Spese Generali.

Trattasi di importi presunti in quanto il quadro economico rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato massimo di un insieme di interventi non ancora individuati, né quantificati, che saranno affidati con uno o più contratti attuativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Gli importi sopra riportati si riferiscono alla previsione di spesa per servizi, compresi oneri per la sicurezza, per il biennio, oltre alle somme a disposizione.

Alle singole prestazioni verranno applicati tali prezzi ribassati della percentuale unica offerta in sede di gara.

I costi della sicurezza, il cui importo è stato calcolato presuntivamente in € 2.064,47 per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'ACCORDO QUADRO nel suo complesso, saranno definiti per ogni singolo contratto attuativo, in riferimento alle prestazioni che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e potrà essere impiegata nell'ACCORDO QUADRO;
- se negativa troverà copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

La quantificazione di entrambe le voci sarà deducibile dettagliatamente dal computo metrico relativo ai singoli interventi.

Il costo della manodopera è stato stimato che abbia un'incidenza percentuale di circa il 55 % rispetto all'importo complessivo di € 101.325,00. La determinazione della percentuale è stata calcolata mediante la redazione di un Computo Metrico Estimativo di massima relativo ai possibili interventi realizzabili all'interno del contratto, depositato agli atti. I predetti importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti, trasporti, noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel CAPITOLATO speciale d'appalto e le specifiche tecniche che saranno indicate nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento.

Non possono in alcun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

ART. 6 - Contratto Accordo Quadro e Contratti applicativi

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.

È onere dell'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'A.Q., stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dall'Accordo Quadro stesso, ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi delle prestazioni già depurati del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dell'A.Q., riguarderanno il servizio di potatura, interventi di messa in sicurezza delle alberate sulle aree verdi comunali, sia all'interno di parchi e giardini, che lungo le strade di competenza comunale, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strade, nonché il decoro delle aree di intervento.

I contratti attuativi avranno forma scritta e saranno sottoscritti dal RUP (Responsabile Unico del Progetto), dal DEC e dall'Appaltatore, previa convocazione formale del secondo, entro e non oltre il termine previsto nella convocazione stessa.

Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- l'importo presunto del contratto
- la descrizione e la consistenza delle prestazioni da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di Accordo Quadro;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- i termini utili per l'esecuzione della prestazione e le penalità;
- eventuali documenti previsti per la sicurezza;
- il cronoprogramma.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale e **dovrà essere effettuata entro 10 giorni (dieci giorni)** dalla stipula del relativo contratto attuativo; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all'esecuzione dell'intervento oggetto del contratto attuativo. Se nel giorno fissato e comunicato l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del Servizio viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la SA si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati in relazione al singolo o più contratti attuativi.

Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Progetto qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione della prestazione e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q.

Ciascun contratto applicativo sarà approvato con Determinazione a firma del Dirigente Area 2 – Tecnica – Settore 3 - Lavori Pubblici.

L'impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto e puntuale svolgimento del servizio nonché della buona riuscita dello stesso e dell'operato dei suoi dipendenti. In caso di imperfetta esecuzione delle prestazioni ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, conseguentemente si dovrà provvedere con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 7 - Contratto di Accordo Quadro - documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati:

- il presente Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;

- elenco e analisi prezzi unitari.

La stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 diano esito negativo, la SA si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto di accordo quadro comporta la revoca dell'aggiudicazione e, qualora prevista l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e/o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla SA e opera di diritto.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Gli oneri economici derivanti dalle attività così avviate saranno oggetto di regolare contabilizzazione e liquidazione secondo le modalità previste per l'esecuzione degli accordi attuativi.

ART. 8 - Contratti Attuativi - documenti che ne fanno

Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- Relazione degli interventi;
- Stima dell'importo degli interventi previsti in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- Durata del Contratto attuativo intesa come termine entro cui le prestazioni previste devono essere concluse;
- Cronoprogramma;
- Prestazioni oggetto di subappalto e relativi importi se presenti.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del Contratto Attuativo entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dalla Direzione dell'Esecuzione con specifica richiesta.

I singoli Contratti attuativi saranno approvati ed autorizzati mediante Determinazione a firma del Dirigente Area 2 – Tecnica – Settore 3 - Lavori Pubblici.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e/o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 9- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla SA per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

1. bando e/o disciplinare di gara;
2. contratto;
3. capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;
4. elenco e analisi prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al RUP.

ART. 10 - Cessione del corrispettivo derivante dai contratti attuativi

Secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 i crediti derivanti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro, possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla SA se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro o ai singoli contratti attuativi con questo stipulati.

È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

ART. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) è il soggetto attraverso cui la SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti tra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al contratto, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di avvalimento coadiuva il RUP nell'accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con le risorse strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell'Aggiudicatario, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla SA e che lo rappresenti nei confronti del DEC e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico e il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal DEC.

Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del DEC; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal DEC. L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del RUP, entro la giornata successiva all'avviso.

ART. 12 - Siti Oggetto degli interventi

Il patrimonio arboreo interessato dalle prestazioni del presente A.Q. è costituito da tutte le piante collocate sulle aree verdi di proprietà comunale, nonché lungo le strade di competenza comunale, rappresentate nell'allegato progettuale "Allegato 5 – Elaborato grafico".

Alle prestazioni sulla rete viaria appartenente alla Stazione Appaltante si aggiungono le aree verdi di pertinenza degli edifici di proprietà della Stazione Appaltante.

ART.13 - Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

Materiali e forniture in genere

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla Legge e dai Regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e formazione (UNI, CEI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benessere tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche

nazionali dei paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva sopra richiamata.

L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dell'esecuzione del servizio, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R. od UNI, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Le provviste non accettate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondente ai requisiti richiesti senza eccezione alcuna e senza che lo stesso possa pretendere alcuna variazione dei prezzi. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

Modo di esecuzione dei lavori

Per norma generale l'Impresa dovrà, nell'esecuzione di tutti i lavori appaltati, attenersi scrupolosamente alle migliori regole d'arte della tecnica, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono elencate e, caso per caso, a quelle ulteriori indicazioni che potrà dare il Direttore esecutivo del Contratto.

Art. 13.1 - Dettaglio degli interventi

L'attività relativa alla manutenzione del patrimonio arboreo di proprietà del Comune di Savigliano, consiste negli interventi di seguito riportati, individuati e concordati con l'Ente attraverso un apposito programma di intervento, che tenga conto delle effettive necessità delle alberature presenti sul territorio provinciale e delle risultanze prodotte dal tecnico Agronomo individuato dall'Ente per la valutazione dello stato di salute del patrimonio arboreo presente; il servizio verrà eseguito con modalità diverse secondo la tipologia di alberatura.

Il materiale vegetale derivante dagli interventi manutentivi sugli alberi diventa di proprietà dell'Appaltatore al momento dell'operazione di taglio, come previsto dal presente atto contrattuale.

Tale materiale, in conformità a quanto indicato nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 0006038/RIN del 27.05.2015) e nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 1° febbraio 2023, n. 4221, può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

In tal caso, il materiale potrà essere ceduto a terzi, compresi soggetti che effettuano le lavorazioni, nel rispetto della normativa vigente. Qualora, invece, tali condizioni non risultino soddisfatte, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto, secondo le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

L'Impresa è pertanto tenuta a garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile, adottando le necessarie verifiche e adempimenti in relazione alla qualificazione e alla destinazione del materiale prodotto.

La gestione del materiale sarà integralmente a carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare alcuna richiesta economica alla Stazione Appaltante a titolo di oneri aggiuntivi.

Tutte le attrezzature e le dotazioni utilizzate dagli operatori impegnati in cantiere dovranno rispettare scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli interventi consistono nelle operazioni di spalcatura, di potatura e abbattimento delle piante classificate in classe D a seguito delle analisi VTA, oppure di alberi morti o deperenti in Savigliano Città e frazioni, compresa l'estirpazione delle ceppaie, oltre che l'eliminazione di alberi affetti da malattie (ad es. cancro colorato del platano). Sono inoltre previste le potature che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventi atmosferici.

Fermo restando l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, in linea generale si richiede la presenza di una squadra così composta:

- n. 1 operaio specializzato addetto alle potature con specifica formazione
- n. 1 operaio qualificato addetto alla depezzatura a terra e al carico del materiale
- n. 1 operaio comune con mansione di moviere del traffico veicolare e al carico del materiale di risulta
- un cestello elevatore di dimensioni adeguate o più autocarri per la rimozione immediata delle risulterte a terra o/e cippatrice

Spalcatura

Eliminazione dei primi palchi rameali delle essenze arboree e/o sfrondata dei rami che tendono a piegarsi verso il suolo intralciando il passaggio di auto, pedoni e biciclette lungo i viali alberati e all'interno delle aree verdi e l'eliminazione della vegetazione dai punti luce e semaforici. La lavorazione prevede anche l'uso di piattaforma aerea, associata eventualmente a scale metalliche e/o cesoie munite di prolunga. La recisione del ramo nel punto di

inserzione deve avvenire con taglio netto mediante cesoia (manuale, idraulica, elettrica) senza lasciare sperone alcuno, o eventualmente con motosega in caso di rami di diametro superiore ai 5 cm. Il tutto senza arrecare danno agli alberi, come scortecciamenti o lesioni al fusto e rami.

L'intervento è compreso completo di raccolta e smaltimento del materiale di risulta in modo da consegnare il lavoro ultimato in ogni sua parte.

Viste le peculiarità della lavorazione, gli interventi da eseguirsi verranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del Servizio ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, anche in seguito a segnalazioni pervenute direttamente dall'utenza cittadina.

Potatura

Le operazioni di potatura dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme dell'arboricoltura, con l'ausilio di piattaforma elevatrice, con scale o mediante arrampicata (tree climbing).

In luoghi non accessibili ai mezzi operativi o nei casi in cui l'intervento di potatura con l'uso delle piattaforme elevatrici cioè dall'esterno verso l'interno della chioma ne pregiudicherebbe il corretto futuro sviluppo senza ottenere i benefici richiesti, il DEC può richiedere l'intervento con la tecnica della salita a corda. Tale operazione deve essere inserita nel POS per la valutazione dei rischi, gli operatori devono essere abilitati ad operare su fune secondo quanto previsto dall'allegato XXI del D.Lgs 81/2008 e di essere in regola con gli aggiornamenti.

Le potature devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.

Per le potature delle alberate o di gruppi di alberi simili, si dovrà procedere seguendo la potatura della pianta tipo o modello lavorata con la consulenza e la presenza della Direzione Lavori che ripartisce indicazioni verbali. Le potature autunno-invernali andranno eseguite almeno 20 giorni dopo la caduta delle foglie delle specie su cui si deve intervenire.

I tagli effettuati sulla quasi totalità delle piante non andranno protetti con mastici, o sostanze simili, ma possono essere aspersi con prodotti contenenti principi attivi fungicidi, salvo specifica prescrizione del DEC.

Tutti i tagli effettuati sul genere *Platanus* devono essere trattati con Sali quaternari di ammonio.

Il materiale vegetale comunque ricavato sia per le potature che per gli abbattimenti sono di proprietà dell'appaltatore. Le strade o le superfici interessate dagli interventi dovranno essere tempestivamente ed immediatamente ripulite da rametti, segatura, trucioli e quanto altro presente non inerente con l'arredo e il decoro.

Per *potatura di formazione/allevamento* si intendono i tagli da effettuare su giovani piante in fase di allevamento, in cui è possibile equilibrare e guidare lo sviluppo in armonia con l'habitus naturale dell'essenza. Non sono ammessi tagli di branche o rami superiori a 8 cm di diametro, senza accertamento della necessità e consenso del DEC.

Per *potatura di contenimento* si intende l'eliminazione dei polloni e di rami o branche, che si accrescono in evidente contrasto con l'ambiente circostante (altre piante, edifici, ecc.) o che determinano una precaria e pericolosa distribuzione dei carichi (tagli di bilanciamento della chioma). Le specifiche degli interventi, se necessarie o richieste, verranno indicate di volta in volta dal DEC.

Per *potatura di rimonda* si intende il taglio e l'asportazione del materiale secco (legno, foglie e aghi) e/o marcescente.

Per *potatura di diradamento* si intende l'intervento che ha come obiettivo la riduzione della resistenza al vento della chioma, l'alleggerimento del peso delle branche e una maggior presenza di luce all'interno della chioma.

Per *potatura di risanamento* si intende il taglio di rami o branche compromesse ed interessate, anche parzialmente, da carie, corpi fruttiferi fungini, danni da insetti o lesioni meccaniche.

Per *spalcatura* si intende l'eliminazione delle branche inferiori ed è legata al passaggio di veicoli e pedoni. Al fine di evitare squilibri, la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero.

Per *potatura al verde* s'intendono quegli interventi di sfoltimento dei rami e di eliminazione/ delle parti inutili ed esaurite per la funzione da svolgere che permettono un controllo dell'equilibrio vegetativo: sono da eliminare i polloni non richiesti, i rami mal inseriti sulle branche, i succhioni vigorosi, le parti sfiorite e/o trasformate in frutti, parti con gravi sintomi di malattie fungine o gravemente attaccate da insetti, e quanto altro ritenuto dal Direttore Esecutivo del Contratto superfluo e dannoso. Il periodo più indicato per questa operazione è compreso per la maggior parte delle piante tra il 15 Giugno ed il 30 Agosto.

Le tipologie di potatura sopra indicate possono essere variamente combinate, valutando di volta in volta l'intensità dell'intervento in relazione alle reali necessità e alle indicazioni del tecnico agronomo incaricato dal Comune di Savigliano.

a) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Interventi di potatura, di ristrutturazione e/o mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto

naturale, dovranno prevedere:

- Eliminazione di rami e parti di tronchi secchi
- Taglio all'inserzione delle branche e dei rami in soprannumero
- Riduzione, ove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento della branca al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno)
- Branche e rami concorrenti rimossi e accorciati
- I rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza
- Riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni, cavi elettrici, lampioni, ecc..

b) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Interventi di potatura atti a mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale:

- Eliminazione di rami secchi
- Riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno)
- I rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- Riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni, cavi elettrici, lampioni, ecc.
- Eventuale diradamento dei rami e di conseguenza della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali (teoria del C.O.D.I.T. Compartmentalization Of Decay In Trees).

Tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con Sali quaternari di ammonio al 4% o prodotti analoghi prima di passare a interventi su altre piante, ponendo particolare attenzione agli individui del genere *Platanus*.

I tagli dovranno essere effettuati con il criterio del taglio di ritorno, con superficie liscia, rispettando il collare e preservando la corteccia.

La quantificazione dei costi, secondo quanto previsto dal prezziario della Regione Piemonte, si ripartisce in funzione dell'ubicazione degli alberi (esemplificabili con interventi in parchi e aree verdi; su strade poco trafficate; su strade ad alto traffico; strada ed alto traffico con cavi) e dell'altezza degli stessi (inferiore a 10 m; da 11 a 20 m; da 21 a 30 m; superiore ai 31 m).

La predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese tutte le operazioni precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale provvedimento di divieto di sosta o di regolamentazione della viabilità, andranno preventivamente concordati con il Comando Corpo Unificato di Polizia Locale del Comune di Savigliano, per ottenere l'area di lavoro libera da veicoli.

Abbattimento alberi

Attività di rimozione di alberi mediante operazioni di taglio del tronco al colletto (a caduta) o mediante il taglio progressivo dei rami, delle branche e del tronco e successivamente con le rimozioni delle ceppaie basali che dovrà essere contestuale all'abbattimento e comunque non oltre i 15 giorni dall'abbattimento.

L'impresa aggiudicataria è responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla presenza del ceppo.

La ditta affidataria sarà responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla mancata rimozione del ceppo e dovrà provvedere alle riparazioni o al risarcimento. L'Impresa attuerà a sue cure e spese tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose in genere, intendendosi pertanto che l'Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori.

Il materiale vegetale di risulta (tronco, rami, ramaglia, fogliame, ceppi, etc) dovrà essere immediatamente rimosso a carico della ditta appaltatrice, come meglio specificato nei paragrafi di sopra. Il cantiere dovrà essere completamente sgombero da qualsiasi materiale di risulta.

Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulite legnose, la loro distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, è a totale carico dell'Impresa e compreso nel prezzo d'appalto.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltante di bruciare ramaglie e legname di risulta.

È totalmente a carico dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese tutte le operazioni precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale provvedimento di divieto di

sosta o di regolamentazione della viabilità per ottenere l'area di lavoro libera da veicoli.

Nei casi disposti dal DEC l'abbattimento delle piante dovrà essere eseguito in regime controllato, cioè con calata a terra dei rami e del tronco mediante attrezzatura idonea e certificata (carrucole, corde e frizioni).

Estirpazione delle ceppaie

Tale operazione è compresa nel costo degli abbattimenti, ad eccezione dei casi in cui è presente solo la ceppaia; in questi casi il costo è computato a parte e su indicazione del DEC.

Nel costo è compreso il riempimento della buca con terra agraria, il costipamento, la semina del cotico erboso, la pulizia del sito e lo smaltimento delle risulite

Ripiantumazioni

I lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni riportate nei paragrafi successivi e a quelle che in corso di esecuzione verranno impartite dal DEC, mediante appositi contratti attuativi. Saranno a carico dell'Impresa spese tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose in genere, intendendosi pertanto che l'Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino prescritte nel presente contratto ed ammesso elenco, speciali norme, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla regola d'arte.

I lavori di ripiantumazione consistono nelle operazioni di seguito riportate.

Operazioni d'impianto

Le piante devono provenire da vivaio e devono essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indelebili riportanti la classificazione botanica, la corrispondenza varietale tra etichetta e pianta, il rispetto dell'eventuale copyright.

L'Appaltatore deve dichiararne la provenienza al DEC. Quest'ultimo si riserva la facoltà di scartare le piante non rispondenti alle richieste, per genere, specie e varietà o cultivar. Le caratteristiche delle piante (dimensioni, forma della chioma, portamento) e di fornitura (in zolla, contenitore, radice nuda, imballo, ecc.) devono corrispondere alle indicazioni di Elenco Prezzi.

Le piante devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio, non presentare anomalie e malformazioni, avere forma regolare, apparato radicale ben accestito.

Le piante devono essere fornite sane, visivamente esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e altri patogeni; non devono presentare lesioni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che ne possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Per il trasporto delle piante l'Appaltatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia loro evitato ogni danno. Rimane inteso che il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva deve essere il più breve possibile. Gli alberi devono essere specificatamente forniti per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali– altezza di impalcatura, filari–omogeneità della chioma).

La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie, proporzionata per dimensioni e vigore al fusto e all'apparato radicale.

Il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici o segni evidenti conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole. Gli alberi adulti sono normalmente forniti in zolla o in contenitore, solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua, possono essere consegnati a radice nuda.

Le zolle o i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti in zolla, la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile, se ne è previsto l'interramento, oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione.

Le reti metalliche dovranno essere in ferro non zincato. Tutti gli alberi forniti devono aver subito un adeguato numero di trapianti o rinvasi; quelli in contenitore non devono presentare radici spiralizzate e devono avere un substrato solidale con la pianta.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'albero, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma.
- altezza di impalcatura, distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della prima

- branca.
- circonferenza del fusto, misurata a un metro di altezza dal colletto.
- diametro della chioma, dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e il diametro massimo per tutti gli altri alberi.
- per la zolla il diametro massimo.
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Arbusti e cespugli devono avere portamento tipico della specie o varietà e non avere portamento "filato". Le dimensioni della zolla o del vaso devono essere proporzionate alla parte aerea della pianta. Negli arbusti e cespugli per altezza totale si intende la distanza tra il colletto e il punto più alto della chioma. Il diametro della chioma deve essere rilevato alla sua massima ampiezza. Arbusti e cespugli sono normalmente forniti in zolla o in contenitore; solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua, possono essere consegnati a radice nuda. Per arbusti e cespugli forniti in zolla la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile, se ne è previsto l'interramento, oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione.

Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- altezza dell'arbusto, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma.
- diametro della chioma.
- per la zolla il diametro massimo.
- per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.

Per la messa a dimora in generale si preferisce il periodo di riposo vegetativo, al fine di limitare lo stress da disidratazione e operare nel periodo invernale, in cui parassiti e patogeni sono meno attivi.

Si deve evitare di operare nei periodi di gelo intenso, con terreno gelato e non in tempera. L'estensione dei lavori di messa a dimora nel periodo estivo, deve tener conto dell'utilizzo di piante adeguatamente preparate per tale scopo, della predisposizione di lavori aggiuntivi, non solo per l'irrigazione, ma anche di ausilio a prevenire stress da trapianto, come l'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti come le micorrize.

Per le piante a radice nuda ordinariamente e secondo la zona climatica d'intervento, si deve preferire il periodo tardo autunnale, per le sempreverdi l'autunno o l'inizio primavera.

Le **modalità di messa dimora di Alberi**, arbusti, alberi e arbusti da frutto, piante rampicanti e sarmentose sono analoghe tra loro: variano prevalentemente in funzione delle dimensioni e del peso del materiale da mettere a dimora, dell'uso di attrezzi o macchinari proporzionali ai lavori da eseguire, delle dimensioni e dei sistemi di ancoraggio.

La messa a dimora deve essere effettuata in buche di dimensioni tali da consentire un ottimale collocamento degli apparati radicali e il successivo rinterro; il diametro minimo delle buche deve essere pari a 1,5 volte quello della zolla, preferibilmente il doppio.

La profondità deve tener conto delle caratteristiche del terreno e del naturale assestamento dello stesso; comunque si deve scarificare il terreno ad una profondità di scavo maggiore di 10/15 cm della zolla e fare in modo che la pianta, una volta collocata in buca, mantenga il colletto al pari del piano di calpesto.

A buca aperta o a buca appena chiusa devono essere messi in opera gli ancoraggi previsti, in nessun caso si deve interrare il colletto della pianta. Tutti i legacci che possano danneggiare lo sviluppo delle piante devono essere rimossi, quelli di fissaggio della pianta ai tutori devono essere in materiale biodegradabile.

A fine lavori d'impianto il colletto deve essere perfettamente allineato alla quota del terreno, gli alberi e arbusti devono presentarsi con verticalità naturale e con ancoraggi efficienti, le sarmentose e rampicanti con tralci aperti e ben fissati ai tutori o ai supporti per lo sviluppo vegetativo.

La profondità di impianto è molto importante in quanto se eccessiva facilita il riscoppio di polloni dal colletto e la formazione di radici superficiali che andranno a disturbare i marciapiedi o i prati, dando origine molto spesso anche a radici spiralate.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta ecc.), deve essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Mantenere l'imballo in fase di trapianto è molto importante, in quanto impedisce il distacco del terreno che forma la zolla dalle radici e il loro conseguente danneggiamento.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta deve essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Le piante con zolla, se non hanno avuto un periodo di riposo in vivaio e se vengono messe a dimora all'inizio della stagione vegetativa successiva, subiscono lo stress da trapianto, con caduta delle foglie e mancato sviluppo per 2-3 anni, in modo più marcato delle piante a radice nuda.

Questo fenomeno può essere limitato se le piante vengono messe a dimora in autunno-inverno avendo cura di

effettuare qualche irrigazione del terreno di riporto impiegato per riempire la buca in modo da farlo ben aderire alla zolla. Anche le irrigazioni nei periodi siccitosi devono riguardare soprattutto questa zona e meno il terreno che forma la zolla. Analogamente si deve procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante in zolla e quelle a radice nuda parte dell'apparato radicale deve essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, soprattutto privato di quelle rotte o danneggiate, con uno strumento ben affilato, perpendicolarmente al loro asse. Intorno al taglio si formerà il callo che originerà nuove radici.

Le piante devono essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni devono essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Si procede poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, può essere effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Si deve avere cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per la disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante deve essere formata una conca o bacino, per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante (minimo l. 30/pianta), onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Nel caso di piantagioni a filare, affinché le piante crescano vigorose, dovrebbe essere mantenuta una distanza di almeno 2 - 2,5 metri dal bordo della strada, del marciapiede o delle case. Il rispetto di queste distanze eviterà inoltre inconvenienti quali i rialzi del marciapiede o del manto stradale.

Nel caso in cui il filare sia a lato di fabbricati si dovrà tenere conto della dimensione che le piante possono raggiungere con la crescita adottando distanze opportune per evitare frequenti ed eccessivi tagli dei rami per contenere lo sviluppo della chioma.

Nel caso di impianto di alberi di giovane età laddove sia prevista la copertura con asfalto o calcestruzzo, per ridurre gli inconvenienti, è opportuno eseguire una abbondante pacciamatura con foglie prima dell'intervento. Nel caso di alberi adulti e cresciuti in terreno libero non si dovrà mai arrivare con la copertura di asfalto o calcestruzzo in prossimità del tronco, in quanto ciò provocherebbe una eccessiva sofferenza per l'apparato radicale e indurrebbe una situazione di stress per la pianta. Inoltre l'assenza di scambi gassosi della porzione di suolo sottostante provocherebbe una risalita superficiale delle radici e possibili danneggiamenti alle opere edili circostanti (rottura di marciapiedi e deformazione dell'asfalto). Il suolo in cui andrà messa la pianta dovrà avere caratteristiche il più simili possibile a quelle predilette dalla specie impiantata. L'eccessivo compattamento rende il suolo asfittico, quindi le radici non riescono più a respirare e le micorrize scompaiono. Per evitare simili problemi è opportuno intervenire con lavorazioni appropriate, apporto di sostanze ammendanti e pacciamature che danno sempre risultati soddisfacenti anche nel limitare il compattamento.

Il tutoraggio degli alberi andrà sempre eseguito. Il fissaggio dei tutori alla pianta deve essere fatto con corde o nastri di gomma, in modo che la chioma sia sempre in grado di effettuare minime oscillazioni, e che la pianta non venga "strozzata" durante la crescita e lo sviluppo diametrico, come succede quando si usa filo di acciaio. Fare appoggiare il tutore al fusto della pianta è sbagliato in quanto può provocare ferite da sfregamento. Migliore, sia da un punto di vista estetico che meccanico, è l'ancoraggio a scomparsa messo sulla zolla. I tutori devono penetrare nel terreno sempre per almeno 20 cm.

Annaffiamento

Deve essere garantita l'irrigazione abbondante delle essenze in modo che queste non risultino disidratate o non secchino, a seconda delle stagioni, secondo le buone regole dell'arte in tutte le aree anche dove non sono presenti gli impianti di irrigazione. Questo servizio deve essere svolto relativamente a tutte le piante messe a dimora.

Pulizia del cantiere

Durante l'intera durata del cantiere, tutti i materiali di risulta (frammenti di pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori e sacchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo ordinato. Alla fine delle prestazioni tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano stati sporcati durante le operazioni di abbattimento/rimozione ceppi, dovranno essere accuratamente puliti.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere rimossi dal cantiere e la loro proprietà è dell'Appaltatore. Il passaggio di proprietà avviene nelle operazioni di taglio. Tale materiale, come evidenziato dalle ultime interpretazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (nota prot. n. 0006038/RIN del 27.05.2015) e come evidenziato dalla Sentenza Corte di Cassazione 1 febbraio 2023, n. 4221, può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto e in considerazione di ciò, il materiale può essere ceduto alle ditte che effettuano le

lavorazioni. Pertanto, l'impresa è libera di gestire il materiale prodotto sia come rifiuto che come sottoprodotto, nel rispetto di quanto disposto dall' 184-bis del D.L.vo n.152 del 2006. La gestione sarà totalmente a carico dell'Appaltatore e nulla è da richiedere in termini di oneri aggiuntivi alla Stazione Appaltante.

Monitoraggio dei parassiti

È competenza del Contraente controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate, avvisando tempestivamente l'Ufficio Tecnico. Su indicazione del DEC si dovrà provvedere al tempestivo controllo/eliminazione dell'eventuale patologia onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

<i>Cocciniglie</i>	I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati); durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi. I tempi ed le eventuali modalità della somministrazione di tali prodotti andranno sempre programmati e concordati con il DEC. Sono a carico dell'Appaltatore la segnaletica e l'eventuale transennamento delle aree di intervento con la assunzione di responsabilità in caso di danno a persone o cose.
<i>Lepidotteri defogliatori</i>	I controlli hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti. A seconda delle avversità da combattere, trattamenti e prodotti antiparassitari da utilizzare e comunque la somministrazione del prodotto, dovranno sempre essere concordati con il Responsabile del Procedimento, tali comunque da far sì che risultino omogeneamente distribuiti su tutta la chioma dell'albero e con tecniche atte a preservare l'ambiente e l'incolumità degli operatori e delle persone in genere. Ad irrorazione eseguita, il fusto e le foglie delle piante trattate, dovranno essere completamente bagnate, le foglie anche nella pagina inferiore
<i>Ifantria americana (Hyphantria cunea).</i>	I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
<i>Limantria (Lymantria dispar)</i>	I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie
<i>Processionaria del pino</i>	Gli adulti di processionaria sfarfallano dal terreno tra la fine di giugno e l'inizio di settembre, con un picco nel mese di luglio. La femmina si arrampica lungo il tronco del pino dove viene fecondata. Si alza, quindi, in volo alla ricerca di piante adatte sulle quali nidifica. Verso la metà di agosto, dopo un periodo di incubazione di 30-45 giorni, nascono le larve. I trattamenti saranno distribuiti in due fasi: In inverno (dicembre - gennaio - febbraio) eseguire raccolta e la distruzione dei nidi di processionaria, operazioni queste da eseguirsi con la massima cautela per evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve. A fine estate (fine agosto - inizio di settembre) si interviene con trattamenti alla chioma con insetticida microbiologico. Tali trattamenti di disinfestazione forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di processionaria di prima e seconda età. Per la disinfestazione dalla processionaria sono consigliati prodotti biologici a base di Bacillus Thuringiensis var. Kustaki.
<i>Cancro colorato del platano</i>	Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno. In maggio giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
<i>Oidio o mal bianco</i>	I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo. L'appaltatore dovrà privilegiare tecniche preventive/ contenitive dei danni patologici, mediante mezzi compatibili con le tecniche di agricoltura biologica.

Impiego di prodotti fitosanitari

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Gli Enti che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato

ART. 14 - Modalità di stipulazione del servizio e modalità applicative

La stipula del servizio non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'aggiudicatario. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno al servizio sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata entro il termine di validità del servizio.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso di validità del servizio non venga raggiunto l'importo massimo previsto.

Lo svolgimento del servizio sarà espletato con Contratti Applicativi da sottoscrivere tra l'aggiudicatario e il Dirigente del Settore competente.

ART. 15 - Modalità esecutive e disciplina del servizio

Prima, durante ed a prestazioni ultimati, per ogni Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a fornire al personale della Stazione Appaltante adeguata documentazione tecnica e fotografica in formato digitale, scattata con macchina fornita di datario, riproducendo lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.

ART. 16 - Visione dei luoghi

Per dare il servizio completo, ed effettuato in perfetta regola d'arte secondo le leggi vigenti in materia, le Ditte, nel formulare la loro offerta, dovranno tenere conto che gli interventi di cui al presente capitolato possono effettuarsi su tutto il territorio Comunale, frazioni comprese, e lungo tutte le strade di gestione comunale o le aree adiacenti agli edifici di proprietà comunale.

ART. 17 - Prezzi di contratto

L'elenco prezzi è determinato considerando il prezzario della regione Piemonte (anno 2025) che fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Nell'elenco prezzi sono indicati i prezzi che stabiliscono i compensi spettanti all'affidatario per la singola attività comprensivi di tutti gli oneri derivanti dal pieno e completo rispetto degli obblighi di cui al contratto. Tra l'altro tali prezzi comprendono e compensano:

- ogni spesa per fornire la mano d'opera delle attrezzature e utensili necessari all'esecuzione del servizio, nonché per i premi delle assicurazioni sia sociali che previdenziali;
- ogni spesa per noleggiare a pie d'opera i macchinari e i mezzi necessari al servizio;
- ogni spesa per la fornitura, trasporto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, dei materiali necessari e pronti all'impiego;
- in generale, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, diritti di scarica, passaggi, depositi, cantiere, occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quanto occorre per eseguire il servizio a regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non espressamente indicati o richiamati nel Capitolato.

L'elenco prezzi unitari, unitamente al prezzario della regione Piemonte, si intende pienamente accettato dall'affidatario, che lo ritiene a proprio esclusivo rischio congruo e conveniente ai fini dell'assunzione del servizio.

Per l'esecuzione di eventuali attività non previste nell'elenco prezzi si farà riferimento al "Listino Assoverde 2023" e se non presente si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

ART. 18 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clause di revisione

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

La compensazione è determinata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 19 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

ART. 20 - Osservanza di leggi e regolamenti in materia

L'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso del servizio. In particolare, dovrà osservare la specifica normativa tecnica relativa alle tipologie di servizi in appalto od a loro connessi.

ART. 21 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata;
- della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro. In caso di mancata elezione del domicilio, questo si intende eletto presso la SA.

L'appaltatore dà atto di avere attentamente valutato la possibilità di svolgimento del servizio avendo preso

conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi offerti remunerativi dei servizi da svolgersi.

ART. 22 - Oneri a carico dell'Appaltatore

L'impresa appaltatrice è responsabile, nei confronti del Comune di Savigliano, della esatta e puntuale realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto nonché della buona riuscita degli stessi e dell'operato dei suoi dipendenti. Essa è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le Leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e prevenzione degli infortuni in particolare; essa avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere all'Ente, agli addetti alle prestazioni ed ai terzi, i danni che fossero comunque causati dallo svolgimento delle opere oggetto dell'appalto.

L'impresa assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa, in special modo da infortuni, dipendenti dal servizio. Esonera, quindi, l'Ente ed il personale da questo incaricato, da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rilevare, l'una e gli altri da ogni azione molesta, nessuna esclusa, che potesse eventualmente venire proposta contro di loro. L'Ente appaltante rimane estraneo, anche in caso di permessa cessione di credito, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra l'impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Sono inoltre a carico dell'impresa assuntrice gli oneri e obblighi seguenti, oltre tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato d'oneri. L'impresa assuntrice è pertanto tenuta:

- al pagamento delle spese, contrattuali e di segreteria;
- al pagamento delle tasse di registro e di bollo;
- all'adempimento delle norme relative alla prevenzione degli infortuni;
- all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, e disoccupazioni involontarie, invalidità e vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno venire emanate anche in corso del servizio.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituirà elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

L'appaltatore si obbliga a fare applicare ai lavoratori dipendenti e se Cooperativa anche nei confronti dei soci occupati nelle prestazioni costituenti oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi, nazionale e provinciale, relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, a quelle riguardanti le Casse Edili ed Enti Scuola ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da esse. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante comunicherà all'appaltatore la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimate. Il pagamento all'appaltatore delle somme dovute non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri inerenti alle Assicurazioni Sociali, Mutualistiche e Previdenziali, alla Cassa Edile e Scuola Edili e alle provvidenze previste, o emanate in corso d'opera, in favore degli operai, invalidi di guerra e reduci.

Oltre agli oneri precedenti l'Appaltatore è tenuto:

- al pagamento di ogni altra imposta o tassa gravante, per legge, sul servizio;
- a fornire le fotografie in formato digitale, scattate con macchina fornita di datario, che saranno richieste dal personale incaricato dall'Ente, prima e dopo l'esecuzione degli interventi;
- ad approntare tutti i cartelli occorrenti per le varie segnalazioni di lavoro in corso, le transenne, i lumi e quant'altro prescritto al successivo articolo;
- ad assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

ART. 23 - Provvedimenti per la sicurezza del traffico

Le prestazioni che interesseranno le strade potranno essere eseguite sia con il traffico aperto, essendo tale onere tenuto conto nei prezzi unitari di tariffa, che con chiusura della strada.

Nel caso di operazioni con strade aperte, l'appaltatore rimane obbligato ad adottare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di eventi dannosi o di intralci al traffico, riducendo al minimo possibile il disturbo per la circolazione. Il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato a 150 mt prima e dopo con cartelli e protetti, alle due estremità, con cavalletti mobili. L'Appaltatore rimane obbligato ad osservare rigorosamente e sotto la sua personale e diretta responsabilità, le disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada, provvedendo, a sua cura e spese, alla fornitura ed alla apposizione della regolamentare segnaletica ogni qualvolta sarà necessario, nonché dell'eventuale apparecchiatura necessaria per regolare il traffico.

Nel caso sia necessario, per tipologia e ubicazione dell'intervento, procedere con la chiusura al traffico della strada oggetto degli interventi, la decisione andrà condivisa, su richiesta dell'Appaltatore, con il DEC. La chiusura al traffico della strada dovrà necessariamente essere concordata dall'Appaltatore con la Polizia Locale del Comune di Savigliano, con le tempistiche necessarie per ottenere i provvedimenti nei tempi utili.

I divieti di sosta e ogni altra cartellonistica di cantiere dovrà essere fornita e posizionata dall'Appaltatore.

ART. 24 - Procedura per la gestione degli interventi

La SA, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'AQ, mediante la stipula di singoli Contratti Attuativi, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

- a) preliminarmente la SA procede alla definizione dell'oggetto del singolo Contratto Attuativo, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato e nell'AQ, stabilendo altresì il periodo entro il quale tali interventi devono essere eseguiti. Il singolo Contratto Attuativo sarà composto dall'insieme degli interventi così definiti;
- b) successivamente il DEC stimerà l'importo totale degli interventi così definiti, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- c) l'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per l'AQ (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici;
- d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la SA procederà ad affidare le prestazioni mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l'esecuzione degli interventi previsti.
- e) all'atto dell'affidamento di un contratto attuativo l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto secondo i limiti e le modalità stabilite, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'AQ e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.
- f) Il periodo intercorrente fra la trasmissione alla Ditta dell'elenco delle prestazioni da eseguire (di cui al punto a) e la stipula del contratto attuativo (di cui ai punti d) ed e) non dovrà essere superiore ai 7 giorni.

I Contratti Attuativi possono prevedere:

- Indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni;
- Indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni, in particolare potrà essere richiesta integrazione/modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività nelle strutture adiacenti, durante lo svolgimento delle prestazioni.

ART. 25 - Pronto intervento

Durante l'efficacia del singolo Contratto Attuativo è richiesto all'Appaltatore la disponibilità ad intervenire per eliminare tempestivamente problematiche ed emergenze, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone o delle cose, rispondendo a richiesta del DEC sotto qualsiasi forma (telefono, e-mail).

Nel caso di chiamata di Pronto Intervento l'Appaltatore dovrà rendere disponibile il personale ed i mezzi adeguati nel termine massimo di 2 ore.

ART. 26 - Oneri e adempimenti a carico dell'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni

L'Aggiudicatario del servizio in questione, considerata la discontinuità e la variabilità del servizio da prestare e al fine di garantire l'operatività delle prestazioni come indicate nel Capitolato anche per interventi con carattere di urgenza, qualora non ne fosse già in possesso, si impegna a stabilire una sede operativa nel

Comune di Savigliano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La sede dovrà essere dimensionata ed attrezzata per consentire la corretta esecuzione del servizio e dei singoli contratti attuativi. Il costo relativo alla sede operativa necessaria all'espletamento del servizio è a carico dell'Aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà trasmettere a questo Ente prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, è tenuta a comunicare, prima dell'inizio delle prestazioni, l'elenco delle ditte alle quali dovrà conferire gli eventuali rifiuti. Se nel corso di esecuzione del servizio l'appaltatore dovesse modificare il predetto elenco, al fine di sostituire o aggiungere altre ditte autorizzate per il conferimento dei rifiuti, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione scritta al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto.

In particolare, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare al RUP/DEC la seguente documentazione:

- le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.A.I.L. (tale documentazione è prevista dall'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n. 69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art. 31 comma 5 del citato Decreto n. 69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del "cantiere" entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal RUP/DEC con specifica richiesta.

ART. 27 - Applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM)

Il presente Accordo Quadro è classificato come "verde" ai sensi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e rientra nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. In particolare, il riferimento è la lett. b) dell'art. 1 comma "Servizio di gestione e manutenzione del verde" del D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 e il capitolo "E. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico".

ART. 28 - Varianti in corso d'opera relative al singolo contratto attuativo

Nessuna modifica o variante ai contratti attuativi può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

La SA può ammettere variazioni ai Contratti Attuativi nei casi previsti dalla normativa vigente; in ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SA e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

ART. 29 - Disciplina del subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”*

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire, lavorazioni ad alta intensità di manodopera, il subappalto è consentito nel limite del 50% del totale dei lavori oggetto del servizio d'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. **L'appaltatore deve, altresì, presentare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto per consentire alla stazione appaltante le verifiche nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 30 - Sospensione dei servizi - proroghe - relative al singolo contratto attuativo

La sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo può essere disposta dal DEC esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media

stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.

Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 3 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle prestazioni e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione il DEC comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei servizi e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nei casi previsti dall'articolo 121 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.

Per la sospensione del servizio l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 121 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Alla sospensione parziale dei servizi ai sensi dell'articolo 121, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 121 del Codice.

ART. 31 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione

Il DEC effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dei servizi, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi di Elenco e al netto del ribasso offerto.

Nel caso di esecuzione di Pronto Intervento, come disciplinato nel presente Capitolato, le prestazioni saranno contabilizzate con le stesse modalità previste per gli interventi ordinari. Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio del DEC non conformi al contratto.

Ciascun soggetto della SA e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il DEC conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

ART. 32 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

ART. 34 - Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 35 - Garanzia definitiva per la stipula dell'accordo quadro

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale, come specificato all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Oppure

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del codice, determina la decadenza

dell'affidamento; la stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, della dichiarazione di regolarità esecutiva emessa dal DEC, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ART. 36 - Ultimazione delle prestazioni

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

All'esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP e/o DEC può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 15 giorni per garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

ART. 37 - Penalità

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei singoli contratti attuativi e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, nonché agli ordini ed alle direttive impartiti dagli addetti comunali al controllo ovvero dal personale dipendente dal Settore Lavori Pubblici, rendono la ditta aggiudicataria passibile di una penale, da applicarsi discrezionalmente dal Comune, nella misura in funzione della gravità della mancanza accertata, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con l'invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, oppure decorso inutilmente il termine entro il quale far pervenire la propria memoria difensiva, si procederà ad applicare le seguenti penali:

- per mancata osservanza del numero degli addetti previsti dal capitolato speciale d'appalto e/o da ogni singolo contratto attuativo: 0,3% dell'importo contrattuale;
- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni richieste dal D.E.C., come previsto in ogni singolo contratto attuativo, per ogni inadempienza accertata: 1% dell'importo contrattuale;
- irreperibilità del responsabile del servizio individuato dalla ditta appaltatrice: 0,5% dell'importo contrattuale;
- per assenza di dotazione e relativa esposizione del tesserino di riconoscimento: 0,5% dell'importo contrattuale;
- per mancata messa a disposizione dei DPI e delle attrezzature previste dalla normativa di sicurezza: 1% dell'importo contrattuale;
- per mancato utilizzo delle attrezzature e dei DPI da parte del personale: 0,9% dell'importo contrattuale;
- mancata comunicazione del referente dell'appaltatore entro i termini previsti dal presente capitolato: penale pari a 1% dell'importo contrattuale per ogni decade di ritardo;
- la mancata attivazione e il mancato rispetto del sistema di controllo e verifica offerto in sede di gara comporterà l'applicazione di una penale mensile pari al 1% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza che non comportino conseguenze: penali pari a 0,8% dell'importo contrattuale; mancato rispetto delle norme di sicurezza che comportino un incidente o una grave anomalia: penale da 1% dell'importo contrattuale; in caso di grave inadempienza che comporti incidenti o gravi conseguenze si potrà anche procedere alla rescissione del contratto.

In caso di:

- non reperibilità del personale dell'impresa nelle fasce orarie convenute;
- uso di macchinari e;
- impiego di personale non formato e/o qualificato;
- carenze nel rendimento del servizio;
- mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento;

- mancata sostituzione del personale per ferie, malattie e infortuni;

L'Amministrazione Comunale applicherà, caso per caso, a propria discrezione, penali sino ad massimo del 1% dell'importo contrattuale.

Le penalità verranno detratte dall'importo a consuntivo del contratto attuativo di riferimento.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 le penali non potranno superare il 10% del valore contrattuale dell'appalto. Nel caso le penali superino il 10% del valore contrattuale dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula del contratto ed alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dell'appalto mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

ART. 38 - Conto finale

Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del DEC.

ART. 39 - Manutenzione e custodia delle aree di intervento

L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione delle aree oggetto delle prestazioni, dei manufatti e dei materiali presenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante i periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla loro ultimazione.

ART. 40 - Pagamenti

Anticipazione del prezzo

Secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi accertato dal RUP. Trattandosi di accordo quadro, tale anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del singolo contratto attuativo.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei servizi l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
- La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al presente paragrafo in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Pagamenti in acconto

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività (comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni) i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti

spesa.

I pagamenti dei compensi, saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare delle prestazioni eseguite, al lordo del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00 Euro) e comunque alla regolare esecuzione del singolo contratto applicativo o con periodicità trimestrale qualunque sia l'importo delle prestazioni eseguite, previa acquisizione d'Ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. I servizi verranno contabilizzati a misura, mediante procedura semplificata, al netto del ribasso offerto in sede di gara, dell'ammontare di eventuali danni causati dall'Appaltatore a manufatti di proprietà dell'Ente e di eventuali penali applicate.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

La fattura dovrà essere conforme alle disposizioni normative vigenti al momento dell'emissione e dovrà riportare gli elementi identificati del contratto, compreso il CIG.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative od al rispetto di norme concernenti la finanza pubblica non daranno luogo a maturazione di interessi.

L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n. 136/2010.

ART. 41 - Verifica di conformità - certificato regolare esecuzione

Il DEC, sulla base della documentazione fornita dal RUP, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP e dal DEC. Il certificato deve essere confermato dal RUP.

Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto, nel caso venga richiesto dall'appaltatore, lo svincolo parziale della cauzione definitiva.

Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. n. 36/2023, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è facoltà della SA sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC e confermato dal RUP, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto.

ART. 42 - Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal codice dei contratti. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 3 giorni dall'avvenimento, onde permettere alla direzione dell'esecuzione del contratto un immediato sopralluogo per accertare l'esistenza delle condizioni di riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione

ART. 43 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

ART. 44 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle

indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione. Ogni pagamento effettuato a favore dell'appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG.

ART. 45 - Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR).

L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.

ART. 46 - Norme regolatrici del contratto

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il servizio in oggetto costituisce attività di pubblico interesse, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. L'Appaltatore è tenuto allo svolgimento dei servizi con le modalità previste dal presente capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare durante lo svolgimento dello stesso.

ART. 48 - Controversie - Scioglimento del contratto

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 comma 1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 comma 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il responsabile dell'esecuzione dei servizi, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 comma 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni,

richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 comma 2 del codice).*

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 49 - Obblighi del personale

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'Appaltatore, su insindacabile giudizio del DEC, si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

ART. 50 - Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applica il D.Lgs. n. 36/2023 e le leggi vigenti in materia.